



# COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 2 N. 89 DEL 14/08/2018

**OGGETTO:** superamento delle CSC in area di servizio Villanova d'Asti Sud autostrada A21 TO-PC, p.v. Agip/ENI n. 11427 - PARZIALE PROROGA alle disposizioni adottate con la propria precedente determinazione n. 048/T.2/17 del 31.03.2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di agosto, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 2**

### Premesso che:

- l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore per il combinato disposto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'art. 22 comma 13 dello Statuto comunale e degli artt. 23 e 31 del vigente «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi»;
- con il Decreto Sindacale n. 15 del 31.05.2018, è stata attribuita la responsabilità del Settore;

**VISTA** e richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 048/T.2/17 del 31.03.2017 con la quale, in relazione al procedimento connesso al superamento delle CSC nell'area di servizio Villanova d'Asti Sud dell'autostrada A21 TO-PC (p.v. Agip/ENI n. 11427 - area identificata nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare con il Cod. 2010 AT 57), veniva approvato, con prescrizioni, il documento recante "Progetto di Messa In Sicurezza Operativa" (MISO), pervenuto in data 19.02.2016 al Prot. n. 1484 da Syndial SpA, in nome e per conto di ENI SpA, e redatto ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**EVIDENZIATO** che, tra le prescrizioni contenute nella richiamata determinazione, veniva indicato quanto segue: "il progetto presentato, sebbene designato come 'di MISO', deve intendersi riferito ad una prima fase di un complessivo e più ampio progetto di bonifica: entro sei mesi dalla data di attivazione dell'impianto di P&T (Pump & Treat - N.d.R.), ENI SpA dovrà provvedere al deposito di un'ulteriore progetto di seconda fase che, tenuto conto dei risultati ottenuti con la prima, valuti l'adozione di tecnologie alternative od ulteriori, come peraltro proposto nello stesso elaborato in approvazione";

**DATO ATTO** che l'impianto di P&T è stato messo in funzione a partire dal 12 febbraio 2018, per cui il termine di sei mesi prescritto per il deposito del progetto di seconda fase è spirato il 12 agosto scorso;

**VISTA** la nota n. 895/2018/PVR, pervenuta in data 25.07.2018 al Prot. 8474, con cui Syndial SpA, al fine di poter meglio valutare l'adozione di eventuali tecnologie alternative e/o integrative, ha richiesto una proroga

di quattro mesi del termine stabilito per il deposito del progetto di seconda fase di cui prima;

**RILEVATO** che:

- né lo scrivente Settore né, a quanto consta, gli altri enti e organismi facenti parte della Conferenza di Servizi, sono al momento in possesso di documenti o rilievi utili a comprendere la maggiore o minore efficacia del metodo di contenimento adottato (impianto di P&T) e quindi, conseguentemente, il grado di necessità ed urgenza con cui provvedere alla sostituzione/integrazione della metodologia utilizzata;
- *Syndial* SpA, per contro, avendo potuto esaminare le risultanze di almeno quattro campagne di monitoraggio delle acque sotterranee (da marzo a giugno compresi), è verosimilmente prossima a concludere le valutazioni che costituiscono la finalità della richiesta di proroga;
- si reputa quindi doveroso contemperare le esigenze espresse dal richiedente con la necessità di proseguire con sollecitudine nella fase operativa del procedimento;

**RITENUTO** pertanto opportuno autorizzare la proroga in argomento, limitandola tuttavia a tre mesi dalla conclusione del termine originariamente stabilito;

**DATO ATTO** che:

- la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL nella fase preventiva della formazione dell'atto è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante Norme in materia ambientale, parte quarta, titolo V (bonifica di siti contaminati), con particolare riferimento all'art. 242 (procedure operative ed amministrative);
- l'art. 4 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 42, circa la competenza attribuita ai comuni per l'approvazione dei progetti operativi in materia di bonifiche o MISO (competenza confermata dall'art. 43 della L.R. n. 9/2007);
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 12.04.2013;

## **D E T E R M I N A**

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente disposto.
2. Di autorizzare una proroga di tre mesi del termine stabilito con propria precedente determinazione n. 048/T.2/17 del 31.03.2017 per il deposito di un'ulteriore progetto di seconda fase che, tenuto conto dei risultati ottenuti con la prima, valuti l'adozione di tecnologie alternative od integrative a quella adottata in relazione agli interventi di bonifica necessari in seguito al superamento delle CSC nell'area di servizio *Villanova d'Asti Sud* dell'autostrada A21 TO-PC, p.v. *Agip/ENI* n. 11427, Cod. 2010 AT 57.
3. Di precisare che, ferma restando ogni altra prescrizione ed indicazione fornita nell'ambito del procedimento, il nuovo termine stabilito con il precedente punto 2 risulta pertanto fissato al 12 novembre 2018;
4. Di comunicare che avverso il presente provvedimento è possibile opporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, a norma del D.Lgs 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.
5. Di disporre che la presente Determinazione venga trasmessa mediante PEC a:
  - *ENI* SpA;
  - Regione Piemonte
  - Provincia di Asti
  - ASL-AT, SISP;

- *Arpa Piemonte* – Dipartimento Provinciale di Asti;
  - Settore Tecnico 1 e SUAP del Comune di Villanova d' Asti, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale rispettiva competenza;
6. Di attestare, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
  7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario.
  8. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to: Massimo TRICERRI

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA in quanto priva di impegno di spesa.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 151 c. 4 del T.U.E.L.

Villanova d'Asti, li 16/08/2018

**per IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

F.to: Dr.ssa Laura FASANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 895**

Copia conforme all'originale della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/08/2018 al 01/09/2018.

Villanova d'Asti, li 17/08/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr.ssa Laura FASANO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge

Villanova d'Asti, li 17/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Massimo TRICERRI